



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019 e ss.mm.ii)

N. 30

(Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20 gennaio 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 23 febbraio 2022)

Indice

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto del Canone	3
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	3
Articolo 4 - Zone del territorio provinciale	4
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni	4
TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE .	5
Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo	5
Articolo 7 - Durata delle concessioni	5
Articolo 8 - Istruttoria della domanda	6
Articolo 9 - Deposito cauzionale	6
Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	6
Articolo 11 - Non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione	7
Articolo 12 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni	7
Articolo 13 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni	7
Articolo 14 – Revoca ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione	7
TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEL CANONE	8
Articolo 15 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	8
Articolo 16 - Determinazione della superficie di occupazione	8
Articolo 17 - Distributori di carburante, stazioni di ricarica elettrica e di tabacchi e generi vari	9
Articolo 18 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	9
Articolo 19 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	10
Articolo 20 – Impianti pubblicitari	11
Articolo 21 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere	11
Articolo 22 - Regole per la quantificazione del Canone	12
Articolo 23 - Riduzioni del Canone	12
Articolo 24 - Esenzioni per legge e regolamentari	12
Articolo 25 - Sanzioni e indennità	13
Articolo 26 - Disposizioni finali e transitorie	13
ALLEGATO 1 - Tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche	14
ALLEGATO 1/A) - Occupazioni permanenti	14
ALLEGATO 1/B) - Occupazioni temporanee	15
ALLEGATO 1/C) - Disposizioni comuni	15
ALLEGATO 2 - Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in due categorie	16
ALLEGATO 2/A - CATEGORIA C e E	16
ALLEGATO 2/B - CATEGORIA F	18

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le riduzioni ed esenzioni.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati 1 (1/A, 1/B, 1/C) e 2 (2/A, 2/B).
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
 - b) per "**occupazione**" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le

occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, *bow windows* e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone in questi casi è dovuto solo all'ente Comune.
3. Per i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione all'occupazione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia, quale ente proprietario della strada. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo all'adozione del provvedimento comunale. Il canone è dovuto alla Provincia a decorrere dall'adozione dell'atto da parte del Comune competente che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente Provincia ai fini dell'emissione dell'avviso di pagamento.

Articolo 4 - Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete stradale provinciale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddivisa in categorie, come da "Allegato 2". Ad ognuna delle categorie sono assegnate tariffe differenti, come indicato negli Allegati 1/A, 1/B, 1/C.
2. Per i tratti stradali a confine con altri territori (a titolo di esemplificazione: confine di provincia o di comune stabilito da fiumi, canali o da assi stradali) si applicano, ove esistenti ed efficaci, gli specifici accordi e le convenzioni con gli altri enti proprietari dei tratti stradali di confine. In mancanza, si applica il criterio generale della proprietà demaniale.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, (per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti), il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati e diretta al Comune per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Codice della strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i), le strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ricadono sotto la piena competenza comunale.

2. La domanda di autorizzazione o concessione è presentata alla Provincia e dovrà indicare le generalità del richiedente, la località, la superficie e lo spazio che si intendono occupare e dovrà essere corredata da titoli, grafici, disegni, fotografie, progetti.

Articolo 7 - Durata delle concessioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge e regolamento, le concessioni d'occupazione possono avere la durata massima di:
 - 29 anni per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo, inclusi gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate, gli accessi e i passi carrabili permanenti e per accessi ed occupazioni varie compresi impianti di distribuzione carburanti;
 - 10 anni per i cartelli stradali di servizio utile e similari;
 - 3 anni per gli impianti di pubblicità.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc...) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi soggetti a nulla osta provinciale tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, salvo norme speciali riguardanti specifiche categorie di opere (es: codice delle telecomunicazioni riguardo alla posa di fibre ottiche a banda larga).
3. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato apposita richiesta di integrazione o sospensione dei termini.
4. Nel caso di richiesta di notizie o di integrazioni della documentazione prodotta il termine per il rilascio è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che possono comportare la rimessa in pristino o danni al demanio, al patrimonio indisponibile della Provincia e/o a terzi, la Provincia potrà chiedere, ove lo ritenga necessario, il versamento di un deposito cauzionale nella misura determinata dalla Provincia, in base alla complessità dell'intervento richiesto.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto, previo accertamento della rimessa in pristino, o dell'inesistenza di danni, al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia o a terzi.

Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria la Provincia rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o di archiviazione per mancanza di competenza o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione o autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
3. L'autorizzazione o la concessione è formalizzata in un apposito atto nel quale sono indicati le condizioni, le modalità, la durata, la misura della superficie occupata calcolata in metri quadrati o lineari, la categoria della strada.
4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
5. Al rilascio dell'autorizzazione o concessione, il richiedente è tenuto al versamento del canone, se dovuto, come da comma 835, art. 1 della L. 160/2019, previa emissione di avviso di pagamento da parte dell'Ente Provincia.

Articolo 11 - Non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione

1. Il non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione è disposto dalla Provincia di Ravenna e motivato con specifico riferimento alla normativa vigente.

Articolo 12 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 13 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute o trasferite a terzi.
2. Il subentro o il subingresso dell'autorizzazione o della concessione è autorizzato previa domanda da parte dell'interessato.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 3 mesi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, **abusiva**.

Articolo 14 – Revoca ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato il provvedimento di revoca.
3. La revoca di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. Sono cause di **estinzione** della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni

Articolo 15 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Ravenna dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, ancorché in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 16 - Determinazione della superficie di occupazione

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono, altresì, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi provinciali pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione alla superficie che, nell'ambito del territorio Provinciale, risulti sottratto all'uso pubblico.
Il canone è dovuto anche dall'occupante di fatto, in mancanza dell'atto di concessione o di autorizzazione o in caso di sua scadenza, revoca o estinzione.
5. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

6. A tale scopo le strade, gli spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 sono classificati in categorie come da ALLEGATO N.2.
7. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro o il km lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 17 - Distributori di carburante, stazioni di ricarica elettrica e di tabacchi e generi vari

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e alla conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, è dovuto un canone annuale graduato in relazione all'importanza della strada dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio provinciale è suddiviso nelle categorie indicate nell'ALLEGATO 2.
2. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo provinciale, è dovuto un canone annuale graduato in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio provinciale è suddiviso nelle categorie indicate nell'ALLEGATO 2.
5. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'area di sedime degli impianti e degli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari, quale risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 18 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Articolo 19 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, linee e servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa.
- Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
- Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago PA (di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Articolo 20 – Impianti pubblicitari

1. Per impianti pubblicitari si intendono i cartelli pubblicitari, le insegne di esercizio, le preinsegne di esercizio, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio o di propaganda, come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
2. Sono esclusi i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, i segnali utili per la guida di cui all'art. 135 e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili di cui all'art. 136.
3. Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su aree o beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della Legge 160/2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
4. Conseguentemente per gli impianti pubblicitari è dovuto alla Provincia di Ravenna il solo canone derivante dalle occupazioni di cui alla lettera a) del sopracitato comma 819.
5. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
6. L'occupazione è data dall'area di sedime della proiezione a terra dell'impianto pubblicitario stesso (compresi il basamento interrato, i sostegni e la parte tabellare e grafica visibile), con un minimo di **1 mq**.
7. Quando l'impianto pubblicitario è collocato al di fuori dell'area demaniale provinciale non si configura occupazione e conseguentemente non è dovuto alcun canone.

Articolo 21 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. Le tariffe annue, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, sono quelle indicate all'ALLEGATO 1/A.
2. Le tariffe giornaliere, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, sono quelle indicate all'ALLEGATO 1/B.
3. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

Articolo 22 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione.
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno e fermo il canone per gli anni successivi, l'importo del Canone dovuto viene determinato per i mesi interi di occupazione, dalla data del rilascio della concessione. Per mese intero si intende un periodo pari o superiore a 15 giorni. Medesimo criterio si applica per l'ultimo anno di occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee si considerano le seguenti misure di riferimento:
 - a) fino a 14 giorni Tariffa intera,
 - b) oltre i 14 giorni Tariffa ridotta del 50 per cento.

Articolo 23 - Riduzioni del Canone

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
 - a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Articolo 24 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone, come stabilito dalla legge:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni di aree per installazioni di fermate del trasporto pubblico di linea (TPL) o per il trasporto pubblico scolastico (TPS), comprese le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - h)** i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2.** Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente articolo:
- a)** le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - b)** le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
 - c)** le occupazioni permanenti per accessi carrabili o pedonali;
 - d)** Le occupazioni di aree, le installazioni e gli stalli per i cassonetti portarifiuti, per le isole ecologiche o per la raccolta differenziata o per la raccolta porta a porta.

Capo II – Indennità, sanzioni, disciplina finale e transitoria

Articolo 25 - Sanzioni e indennità

- 1.** Alle occupazioni considerate abusive, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
- a)** l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b)** la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Articolo 26 - Disposizioni finali e transitorie

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
- 2.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO 1 - Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ALLEGATO 1/A) - Occupazioni permanenti

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico

tariffa per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C e E € 17,56
- Categoria F € 12,30

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C e E..... € 8,78
- Categoria F € 6,14

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C e E..... € 5,27
- Categoria F € 3,69

D) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

- Categoria C e E..... € 154,94
- Categoria F€ 129,11

E) Occupazioni di suolo o sottosuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

- Categoria C e E..... € 7,75
- Categoria F € 6,20

F) Distributori di carburante.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

- Categoria C e E..... € 7,75
- Categoria F € 20,66

Il canone è applicato per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di

mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.

ALLEGATO 1/B) - Occupazioni temporanee

A) Occupazione di suolo pubblico

tariffa per ogni mq. e per giorno:

- Categoria C e E..... € 2,07 (pari a € 0,09 per ogni ora di occupazione)
- Categoria F .. € 1,55 (pari a € 0,06 per ogni ora di occupazione)

Le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte del 50 per cento.

C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte del 50 per cento.

D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte dell' 80 per cento.

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del:

- 50 per cento sino a 100 mq
- 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq
- 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

E) Occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50 per cento. Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

F) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A).

G) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

ALLEGATO 1/C) - Disposizioni comuni

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

ALLEGATO 2 - Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in due categorie

ALLEGATO 2/A - CATEGORIA C e E

- a) tutti gli spazi e le aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia;
- b) le strade provinciali indicate nell'elenco ALLEGATO sub A)

ALLEGATO SUB) A

1. S. Alberto
3. Gambellara
4. Prada
5. Roncalceci
- 6 Beneficio Il Tronco - Cervara
7. S. Silvestro Felisio (1° e 2° tratto)
8. Canale Naviglio (1° e 2° tratto)
9. Masiera.
12. Massalombarda (S. Lucia)
13. Bastia
14. Quarantola
15. Raspona
16. Marzeno
17. S. Bernardino
18. Stroppata
19. Pilastrino (Cotignola) - S. Francesco
20. Rugata Madrara
21. Delle Ripe (Bagnara)
23. Monticino e Limisano
24. Conventello - Argine Sinistro Lamone Abbandonato - Savarna - Mandriole -Casalborsetti
25. Torri - Entirate - Villanova - Glorie
26. Nuova Fiumazzo
27. Cella
28. Rossetta
29. Di Lugo
30. Piangipane
31. Madonna di Genova
32. Confine - Crociarone - Salara e Ruggine
33. Mensa Matellica

- 34. Di Roncalceci
- 36. Pedergnano
- 39. Nuova Fiumazzo - Rotaccio - Margotta
- 41. Macallo e San Potito
- 46. Sant'Andrea
- 47. Borello - Castelnuovo
- 50. Canalazzo e Bagnarolo
- 51. Castiglione - Argine Sinistro del Fiume Savio
- 54. Senni
- 55. Ponte Sant'Andrea
- 61. Madonna della Salute
- 64. Congiunzione Matellica
- 72. Congiunzione S. Silvestro
- 77. Palazzina
- 78. Torrente Sintria
- 79. Congiunzione Bastia
- 80. Nullo Baldini
- 89. Cocchi
- 95. Strada di collegamento tra il Casello Autostradale Lugo-Cotignola dell'A14 dir. e la città di Lugo
- 97. Ammonite Canala
- 98. Braccasca
- 100. Castello
- 101. Standiana - Via Lunga e 101 dir
- 103. Ex Tramvia
- 108. Salara
- 112. Via delle Valli
- 113. Viale dei Lombardi
- 114. Alberico da Barbiano
- 115. Cardinala
- 118. Umbro - Casentinese - Romagnola "tratto Dismano"
- 119. Bagnoli
- 71 bis R Umbro Casentinese Romagnola
- 253 R San Vitale (comprese le bretelle)
- 254 R Di Cervia
- 302 R Brisighellese Ravennate
- 306 R Casolana Riolese
- 610 R Selice

ALLEGATO 2/B - CATEGORIA F

2. Dismano (Dismanino)
10. Canale di Solarolo e 10 dir
22. Pilastrino - S: Mauro
35. Puntiroli - Mensa
37. S. Barnaba - Reda - Albereto
38. Dei Naldi Franguelline Nuove e Croce di Godo
40. Rampina e Taverna
42. Violaro e Petrosa
43. Gobbadino e Accarisi
44. Granarolo
45. Godo e di San Marco
48. Molinello - Dal Rio - Cà Vecchia
49. Bicocca
52. Della Chiesuola e Case del Vento
53. Budria e del Castello
56. Canaletta e di Sarna
57. Carla
58. Viola Mondanigo
59. Gardizza
60. Di Mezzo - Corleto
62. San Severo - Cassanigo
63. Della Valletta e Zattaglia
65. Toranello
66. Girona - Biancanigo - Casalone - Tebano - Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri.
67. Via Lunga
68. Montone Abbandonato
69. Borse - Dana - Torretta - Pierleone
70. Prugno
71. Forlivesa
73. S. Lucia delle Spianate - Samoggia e di Urbiano
75. Boncellino e Gabina
76. Chiara
81. Leona
82. Villa Vezzano - Tebano
83. Castellina
84. Casale 1°
85. Pontevelle - Agrippina - Barbiana
86. Biancano - Donesiglio

- 87. Crociarone
- 88. Cogollo
- 90. S. Giovanni
- 91. Guglielma-Coronella-Rampina
- 92. Manzone
- 93. Nuova Via Lunga
- 94. Canalvecchio
- 96. Mezzano - Via Nuova - Cerba
- 99. Viazza di Villanova
- 102. Petrosa
- 104. Valeria
- 105. Destra Senio - Molinazza
- 106. Codrignano
- 107. Gagliazzona
- 109. Fornace
- 110. Mazzolano
- 111. Camerini
- 116. Correcchio
- 117. Palmiera